

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002051 P-
del 27/02/2019



22545241

51043/10.3.93

27 FEB. 2019

Roma _____

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di disegno di legge recante delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada.

(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Disegno di legge recante “Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada”

ART. 1

(Principi e criteri direttivi per la revisione del Nuovo codice della strada)

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché per conseguire la razionalizzazione, la proporzionalità e l'efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo, tenuto conto degli articoli 5, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della medesima legge 3 marzo 2009, n. 18, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, di seguito denominato “codice”.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;
 - b) revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita; inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori, delle persone con disabilità e dell'utenza debole della strada così come definita nel codice, anche nei confronti di conducenti minorenni o con disabilità;
 - c) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada così come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti, alle persone con disabilità e agli anziani, anche attraverso la definizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale;
 - d) semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della

riduzione degli adempimenti richiesti all'utenza con particolare riguardo alle persone con disabilità;

- e) adozione di misure idonee a garantire alle persone con disabilità, titolari di contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice, l'effettività dell'accesso e della sosta su aree pubbliche e di uso pubblico anche affidate in concessione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la pubblica amministrazione, e, per i profili di competenza, degli altri Ministri interessati.
4. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dai commi 3 e 4, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2.
6. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a), il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per la disciplina delle materie di seguito elencate, prevista dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle altre norme di settore vigenti:
- a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni

- alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;
- b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia e organizzazione della circolazione;
 - c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;
 - d) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;
 - e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
 - f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla vigente legge, dai decreti legislativi e dai regolamenti adottati in attuazione della medesima, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge, **all'articolo 1, comma 1**, dispone che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché per conseguire la razionalizzazione, la proporzionalità e l'efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo - tenuto conto dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada.

I suddetti decreti delegati sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la pubblica amministrazione, e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati (**comma 3**), acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (**comma 4**).

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi specifici individuati al **comma 2**.

In particolare, la **lettera a)** dispone la riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

La **lettera b)** prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita. La revisione della disciplina non implicherà profili sanzionatori in misura riduttiva, prevedendo, viceversa, l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori, delle persone con disabilità e dell'utenza debole della strada così come definita nel codice, anche nei confronti di conducenti minorenni e disabili.

La **lettera c)** delega il Governo ad adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti, disabili e anziani, prevedendo la predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di provvedimenti concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale (quali *segway*, *hoverboard* e monopattini).

La **lettera d)**, infine, detta criteri in materia di semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza, con particolare riguardo alle persone con disabilità.

La **lettera e)** prevede il principio di effettività dell'accesso e della sosta alle persone disabili sulle aree di parcheggio anche affidate in concessione.

Il **comma 5** consente che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi.

Il **comma 6** dispone che, entro il termine di un anno dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a), il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per la disciplina prevista dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle altre norme di settore vigenti, delle materie di seguito elencate:

lettera a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

lettera b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia e organizzazione della circolazione;

lettera c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

lettera d) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

lettera e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

lettera f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il **comma 7** prevede che con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, siano stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche

attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'**articolo 2** introduce la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Il presente disegno di legge, **all'articolo 1, comma 1**, dispone che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché per conseguire la razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo - tenuto conto dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada.

I suddetti decreti delegati sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la pubblica amministrazione, e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati (**comma 3**), acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (**comma 4**).

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi specifici individuati al **comma 2**.

In particolare, la **lettera a)** dispone la riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

La **lettera b)** prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita. La revisione della disciplina non implicherà profili sanzionatori in misura riduttiva, prevedendo, viceversa, l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori, delle persone con disabilità e dell'utenza debole della strada così come definita nel codice, anche nei confronti di conducenti minorenni e disabili.

La **lettera c)** delega il Governo ad adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti, disabili e anziani, prevedendo la predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di provvedimenti concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale (quali *segway*, *hoverboard* e monopattini). Le attività di progettazione e costruzione delle infrastrutture e degli arredi urbani verranno, *ab initio*, modulate proprio in ragione della tutela nei confronti delle categorie di utenti sopra specificate, significando, quindi, che non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, in quanto attività già programmate nell'ambito delle pianificazioni di settore.

La **lettera d)**, infine, detta criteri in materia di semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza, con particolare riguardo alle persone con disabilità.

La **lettera e)** prevede il principio di effettività dell'accesso e della sosta alle persone disabili sulle aree di parcheggio anche affidate in concessione, senza necessità di individuazione di ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** consente che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi.

Il **comma 6** dispone che, entro il termine di un anno dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a), il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dalle altre norme di settore vigenti, delle materie di seguito elencate:

lettera a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

lettera b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia e organizzazione della circolazione, con graduale sostituzione della segnaletica esistente;

lettera c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

lettera d) classificazione e impiego dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

lettera e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

lettera f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il **comma 7** prevede che con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore di entrata in vigore dei

regolamenti di cui al comma 6, siano stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto attiene alle attività incardinabili in capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione, si evidenzia che le eventuali ulteriori prestazioni verranno svolte ad invarianza di spesa, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2** introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge introduce disposizioni di delega di carattere ordinamentale che, in linea generale, non determinano aggravio di oneri sulla finanza pubblica; d'altronde, l'intento del disegno di legge delega in argomento è procedere al riordino dell'attuale disciplina e non individuarne una nuova.

I decreti delegati, i relativi regolamenti e i decreti ministeriali tecnici saranno predisposti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ribadisce che la delega al riordino del sistema sanzionatorio ed ai fini dell'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada garantirà, come minimo, la non diminuzione delle attuali entrate, ma attualmente non è possibile quantificarne l'eventuale aumento.